CAMERA DEI DEPUTATI N. 2781

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERNARDI GUIDO

Presentata il 10 aprile 1985

Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca

Onorevoli Colleghi! — Con la direttiva n. 515 del 4 ottobre 1983 il Consiglio della pesca della CEE, al fine di favorire nel settore della pesca l'adattamento della capacità di produzione della flotta alle nuove possibilità di cattura, ha istituito un regime di aiuti finanziari che consiste nella concessione di un premio per il ritiro definitivo (cioè demolizione, vendita all'estero in paesi non comunitari e cambio di destinazione) e di un premio per il fermo temporaneo delle navi da pesca.

La Comunità economica europea (che partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri nella misura del 50 per cento ha adottato la direttiva nella consapevolezza che la flotta di pesca nei Paesi della Comunità ha una capacità di produzione superiore alla disponibilità delle risorse biologiche. Ciò è dovuto, sia alla instaurazione delle zone economiche esclusive (200 miglia dalla costa) che

hanno notevolmente modificato le condizioni in cui si svolgeva la pesca fino a dieci anni fa; sia alle condizioni di sovrasfruttamento in cui si trovano le risorse biologiche delle zone di mare degli Stati membri.

Per quanto riguarda l'Italia è noto che la legge n. 41 del 1982, lo schema preliminare di piano 1983/1984 ed il piano nazionale 1984/1986, di prossima attuazione, convergono nell'affermazione che la capacità di produzione del naviglio peschereccio italiano è superiore alle disponibilità di risorse biologiche. Le condizioni delle stesse sono peraltro aggravate anche dal fatto che i pescherecci di altura impiegati fino a pochi anni fa nel Mediterraneo in acque di Paesi esteri (in particolare Jugoslavia e Tunisia) non trovano più la possibilità di operare, in modo redditizio, nelle acque libere o nelle zone di pesca sicuramente di pertinenza ita-

liana. Pur riconoscendo che la direttiva 515/83 della CEE non si adatta completamente alle esigenze della pesca italiana, (i premi possono essere concessi alle navi superiori a 18 metri per il fermo temporaneo ed alle navi superiori a 12 metri per il ritiro definitivo), con la conseguenza che essa non si dovrebbe applicare al 50 per cento circa il tonnellaggio complessivo nazionale, si ritiene tuttavia necessario ed indispensabile iniziare una azione di riduzione della capacità di produzione del naviglio ottenendo un duplice effetto: da una parte con il fermo temporaneo si attua concretamente il cosiddetto riposo biologico previsto dalla legge n. 41 del 1982; dall'altra si avvia a soluzione, con il ritiro definitivo, la crisi di alcuni settori della pesca marittima ed in particolare della pesca a strascico e di altura.

Con il primo articolo, si stabilisce un premio di fermo giornaliero a favore degli armatori che effettuano volontariamente un arresto temporaneo di 45 giorni all'anno di navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 18 metri.

L'articolo 2 prevede invece la concessione di un premio di lire 930 mila per tonnellata di stazza lorda (pari al cambio del 1º gennaio 1985 di 650 ECU) nel caso di demolizione, vendita in un paese terzo o cambio di destinazione nelle acque comunitarie a fini diversi dalla pesca, di navi aventi una lunghezza pari o superiore a 12 metri.

Per una migliore comprensione delle condizioni poste dalla direttiva CEE, si

riproduce in calce il testo completo della medesima, sulla base della quale saranno emanate le norme di attuazione previste dall'articolo 3.

Con gli articoli 4 e 5, si prevede la spesa complessiva necessaria per l'attuazione della legge negli anni 1985, 1986, 1987 e la sua copertura finanziaria.

A tale proposito preme sottolinerare che la spesa complessiva prevista per il 1985 è di 25 miliardi che saranno rimborsati al 50 per cento dalla CEE.

Per gli anni 1986-1987, la rimanente spesa è di 63 miliardi, che sarà ugualmente rimborsata per il 50 per cento dalla CEE.

In conclusione il bilancio dello Stato sarà gravato soltanto per 44 miliardi, che è una cifra modesta rispetto ai notevoli obiettivi che la proposta di legge intende conseguire a beneficio dei pescatori italiani e dell'intera collettività.

Sulla base delle previsioni di spesa, si prevede il ritiro definitivo di naviglio per 30.000 tonnellate di stazza lorda; per il premio temporaneo si prevede invece la possibilità che si fermino navi per circa 150 mila tonnellate per 45 giorni nell'ipotesi che il valore assicurato medio delle navi sia di lire 6 milioni.

Per quanto riguarda il problema di compensare il personale dipendente per il periodo di fermo temporaneo, le regioni dovrebbero provvedere alla organizzazione di corsi di aggiornamento professionale utilizzando risorse proprie e quelle della CEE.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Alle navi da pesca che effettuano un periodo di arresto di 45 giorni all'anno è concesso un premio alle condizioni previste dalla direttiva del Consiglio della pesca della CEE n. 515 del 4 ottobre 1983.

Il premio è fissato in funzione dei giorni di arresto supplementari rispetto alla media dei giorni di arresto accertati e calcolati forfettariamente per tipo di nave nei tre anni precedenti la prima domanda di concessione del premio, che è calcolato sulla base del 12 per cento al massimo del costo di acquisto o del valore assicurato della nave per un'attività di pesca media annua di 250 giorni.

ART. 2.

In applicazione della direttiva del Consiglio della pesca della CEE n. 515 del 4 ottobre 1983 è concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di demolizione, vendita all'estero in Paesi non comunitari e cambio di destinazione delle navi da pesca.

ART. 3.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge in armonia con la direttiva n. 515 del 1982 della CEE e del piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le domande riguardanti le navi che esercitano la pesca a strascico avranno la priorità nell'assegnazione dei premi di cui agli articoli 1 e 2.

Il premio per il fermo temporaneo e quello per il ritiro definitivo di cui agli articoli 1 e 2 non sono cumulabili con analoghi contributi concessi dalle regioni.

Il premio di cui agli articoli 21 e 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse condizioni di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata, per gli anni 1985, 1986 e 1987 la spesa complessiva di lire 60 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote annuali da determinarsi in sede di legge finanziaria. La quota relativa all'anno 1985 è determinata in lire 20 miliardi.

Per l'attuazione dell'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 28 miliardi per gli anni 1985, 1986 e 1987 che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote annuali da determinarsi in sede di legge finanziaria. La quota relativa all'anno 1985 è determinata in lire 5 miliardi.

ART. 5.

All'onere di lire 88 miliardi derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dal capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio e a stabilire le modalità per l'incameramento nelle entrate dello Stato del rimborso del 50 per cento della spesa erogata dalla Comunità economica europea.